I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4092/88 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per pomodori, cetrioli e melanzane originari delle isole Canarie (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie [1], pomodori, cetrioli e melanzane dei codici NC 0702 00 10, 0702 00 90, 0707 00 11, 0707 00 19 e 0709 30 00, originari delle isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che i volumi contingentali ammontano a:

— 173 000 tonnellate per i pomodori dei codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90,

— 28 663 tonnellate per i cetrioli dei codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19,

— 3 819 tonnellate per le melanzane del codice NC 0709 30 00;

considerando che per il 1989 i dazi da applicare nei limiti di questi contingenti sono pari al 50 % dei dazi di base; che, tuttavia, se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali; che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni relative dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettatura quale prova della loro origine;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che per il 1989 il mantenimento delle quote per gli Stati membri è necessario, tenuto conto dell'impossibilità per le amministrazioni degli Stati membri di creare sin dal 1989 la base amministrativa e tecnica per una gestione comunitaria dei contingenti; che è tuttavia possibile, in considerazione della evoluzione di detti scambi negli ultimi anni, prevedere un aumento della riserva comunitaria;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:

[1] GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.

(in tonnellate)

Stato membro	Codici NC 0702 00 10, 0702 00 90 Pomodori			Codici NC 0707 00 11, 0707 00 19 Cetrioli			Codici NC 0709 30 00 Melanzane		
	1985	1986	1987	1985	1986	1987	1985	1986	1987
Benelux	75 188	57 041	55 013	6 000	11 566	12 209	2 352	2 091	1 367
Danimarca	3 605	59	257	1 987	45	—	57	2	—
Germania	37 302	2 826	2 725	2 492	179	246	1 295	110	27
Grecia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spagna	15 430	—	5 338	5	—	—	174	—	142
Francia	7 770	1 944	312	345	211	829	454	40	133
Irlanda	21	62	13	2	5	8	—	—	—
Italia	—	3	94	—	—	—	—	—	—
Portogallo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regno Unito	90 063	95 220	103 284	11 255	15 485	21 062	1 425	1 747	1 717

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale, nonché i fabbisogni che potrebbero manifestarsi in altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a circa il 60 % dei volumi contingentali;

considerando che, se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi interamente utilizzata, è indispensabile che gli Stati membri riversino alle riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro quote iniziali ed eventualmente complementari onde evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro quando potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall' unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità per i prodotti di seguito elencati, originari delle isole Canarie, sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in tonnellate)	Dazi contingentali
09.0417	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori, freschi o refrigerati	173 000	— Dal 1° gennaio al 28 febbraio: 3,3 %, minimo 0,6 ECU/100 kg netto — Dal 1° marzo al 14 maggio: 6,6 %, minimo 1,2 ECU/100 kg netto — Dal 15 maggio al 31 ottobre: 10,8 %, minimo 2,1 ECU/100 kg netto — Dal 1° novembre al 31 dicembre: 6,6 %, minimo 1,2 ECU/100 kg netto
09.0419	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	28 663	— Dal 1° gennaio al 15 maggio: 9,6 % — Dal 16 gennaio al 31 ottobre: 12 % — Dal 1° novembre al 31 dicembre: 9,6 %
09.0421	0709 30 00	Melanzane	3 819	9,6 %

b) Se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dei dazi doganali, entro i limiti di questi contingenti tariffari.

c) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni relative dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. Al momento della loro importazione questi prodotti beneficiano, in caso di applicazione della tassa di compensazione in conformità del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/88 [2], di una riduzione del 6 % della tassa stessa.

3. I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, e fatte salve le altre disposizioni in materie di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di rispettivamente 103 800, 17 200 e 2 290 tonnellate di ciascuno dei contingenti tariffari viene ripartita tra alcuni Stati membri; le quote valide sino al 31 dicembre 1989 ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

a) pomodori dei codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90:

Benelux	35 105 t
Danimarca	758 t
Germania	8 034 t
Spagna	3 903 t
Francia	1 889 t
Regno Unito	54 111 t

b) cetrioli dei codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19:

Benelux	6 103 t
Danimarca	416 t
Germania	599 t
Francia	286 t
Regno Unito	9 796 t

c) melanzane del codice NC 0709 30 00:

Benelux	1 015 t
Germania	252 t
Spagna	57 t
Francia	111 t
Regno Unito	855 t

3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti, rispettivamente:

— 69 200 tonnellate per i pomodori dei codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90,

— 11 463 tonnellate per i cetrioli dei codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19,

— 1 529 tonnellate per le melanzane del codice NC 0709 30 00,

costituisce la riserva comunitaria corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti di uno dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale o che ha esaurito la quota iniziale e che domanda il beneficio del contingente corrispondente, lo Stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente a tale fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

5. Fatto salvo l'articolo 3, i prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 4 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 3

1. Appena la riserva del contingente tariffario, come definita nell'articolo 2, paragrafo 3, è utilizzata almeno per l'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In tal caso essa notifica parimenti agli Stati membri la data a decorrere dalla quale dovranno essere effettuati i prelievi sulla riserva comunitaria in base alle disposizioni che seguono:

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sulla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva, Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a riversare alla riserva la totalità della frazione delle loro quote iniziali ed eventualmente complementari che non sia stata utilizzata entro questa data ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

Articolo 4

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notifiche pervenutele, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri del volume di tali riserve dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 3.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 6

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano in merito alle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. GENNIMATAS